CAMERA DEI DEPUTATI N. 2425

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LODOLO D'ORIA, FINOCCHIARO FIDELBO, PISANU, CHIESA, MELUZZI, VIETTI, ROSSO, DE GHISLANZONI CARDOLI, CACCAVARI, MATRANGA, FUMAGALLI CARULLI, MIGNONE, RINALDI, CARLESIMO, CASTELLANETA, ZOCCHI, COLOMBINI, TORRE, GIANNOTTI, TADDEI, USIGLIO, VIGEVANO, MARTUSCIELLO, CICU, VALDUCCI, VASCON, ONNIS, PERALE, MARINO BUCCELLATO, SPAGNOLETTI-ZEULI, BLANCO, VINCENZO BASILE, ROMANI, MELE, PINTO, GODINO, FONNESU, LAVAGNINI, DEL NOCE, NOVI, COSTA, MALAN, TAGINI, CARLO CONTI, VIALE, VINCENZO BIANCHI, CONTE, DI MUCCIO, SIGONA, CASCIO, TORTOLI, CRIMI, LI CALZI, MASTRANGELI, MATACENA, MARIO MASINI, MERLOTTI, CAVANNA SCIREA, COVA, CHERIO, PEZZOLI, BERNINI, TRAPANI, TARDITI, SAVARESE, GRAMAZIO, LIUZZI, SALVO, BARBIERI, MESSA, CALDERISI, BEEBE TARANTELLI, GALLI, CECCHI, STORNELLO, SAIA, STRIK LIEVERS, POLENTA, ROTONDI, MELANDRI, TANZARELLA, MASELLI, JANNONE, CERESA, CACCAVALE, VALENTI, DELLA VALLE, GIOVANARDI, SPARACINO, CAVALLINI, DALLARA, MAMMOLA, LAZZARINI, SCOCA, TRINCA, SACERDOTI, GARRA, MASSIDDA, OBERTI, ANTONIO RIZZO, BAIAMONTE, BURANI PROCACCINI, CALLERI, APREA, SCARPA BONAZZA BUORA, LEONARDELLI, CABRINI

—

Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari

Presentata il 26 aprile 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Al dicembre 1994 la popolazione detenuta aveva superato le 52.000 unità nonostante gli istituti di pena italiani dispongano di una capienza complessiva di circa 32.000 posti. Ad esasperare la situazione già grave per il sovraffollamento, vi è poi l'assoluta carenza di offerte di lavoro all'interno delle carceri.

A questo proposito vale la pena ricordare quanto recita l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione: « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ».

La proposta di legge in oggetto riguarda, pertanto, da un lato l'incentivazione del lavoro nelle carceri come ele-

mento basilare del trattamento penitenziario e come percorso fondamentale del reinserimento del condannato nel consorzio civile, e, dall'altro, la promozione del lavoro per le categorie svantaggiate, con le opportune e necessarie agevolazioni per le imprese che lo promuovono.

Com'è noto, l'articolo 2 del decreto-legge n. 187 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 296 del 1993, modificando l'articolo 20 della legge n. 354 del 1975 (riforma penitenziaria) precisa meglio l'obbligo in capo all'amministrazione penitenziaria di favorire la destinazione dei detenuti al lavoro, in sintonia con lo spirito generale della citata legge n. 354 del 1975.

È superfluo sottolineare come questa destinazione al lavoro rimanga il più delle volte confinata nel mondo dei desideri. La quasi totalità delle attività lavorative all'interno delle carceri negli ultimi anni consiste in « lavori domestici », offerti dalla stessa amministrazione. Oltretutto, a seguito di recenti tagli di spesa, anche questa offerta si è praticamente dimezzata. Si tratta di attività non produttive, la cui distribuzione serve nella pratica ad erogare un minimo di reddito ai meno abbienti. In ogni caso è scarso o nullo il valore educativo.

D'altra parte, le aziende incontrano difficoltà a proporsi come datori di lavoro dei detenuti. Esse si scontrano con la rigidità del « mercato » interno al carcere (garanzie a tutela del lavoratore identiche, se non più rigide, rispetto a quelle del mercato esterno); con una produttività interna inferiore a causa della frammentazione della giornata carceraria; con una scarsa qualificazione professionale per tipi di lavoro che invece richiedono generalmente una certa professionalità; con caratteristiche culturali che, ovviamente, di primo acchito, non risultano incoraggianti.

Tuttavia, recentemente, sono stati avviati esperimenti di notevole rilievo, sia dalle associazioni di volontariato, sia da imprese che guardano al mondo penitenziario con una cultura della solidarietà libera da schemi assistenziali e che, quindi, individuano nella formazione professionale e nell'inserimento lavorativo produttivo un percorso di risocializzazione coniugabile con un modo di fare impresa nel senso economico del termine.

Le realtà più cospicue sono quelle delle cooperative sociali. Queste, grazie alle agevolazioni introdotte dalla legge n. 381 del 1991, stanno sicuramente svolgendo un compito importantissimo, ma purtroppo limitato ai margini del carcere. Sono molti i casi in cui queste cooperative danno lavoro ad ex detenuti od a detenuti in semilibertà. Tuttavia la loro consistenza imprenditoriale non è tale da permettere loro di creare strutture massicce di lavoro all'interno delle carceri.

A questo si aggiunge il fatto che tra le categorie a rischio, nella legge n. 381 del 1991 (articolo 4) non sono comprese le persone detenute (sono considerati « svantaggiati » i detenuti semiliberi o quelli ammessi al lavoro all'esterno, ma non i detenuti in senso proprio).

L'incongruenza è evidente.

Scopo della presente proposta di legge, la cui approvazione assume carattere di urgenza per la situazione critica esistente all'interno delle carceri (le richieste di lavoro sono in continuo aumento a fronte del taglio dei fondi per le attività « domestiche »), è di non scoraggiare le iniziative produttive, che finora si sono costituite all'interno degli istituti di pena, stimolando ulteriormente l'ingresso dell'impresa in queste comunità ristrette.

L'articolo 1 si propone, pertanto, di allargare il concetto di « persona svantaggiata » alla persona detenuta, mentre l'articolo 2 estende le agevolazioni previste per le cooperative sociali anche a quelle imprese che organizzino attività produttive all'interno delle carceri (sgravio dei contributi sociali in relazione ai dipendenti detenuti).

A garanzia e tutela dell'iniziativa, il medesimo articolo 2 si propone, infine, di limitare le suddette agevolazioni fiscali a quelle imprese che abbiano un fine sociale solidaristico ed almeno la metà dei propri posti di lavoro riservati alle persone detenute.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione di persona svantaggiata).

1. Nella categoria delle persone svantaggiate, come definite all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono annoverate anche le persone detenute od internate negli istituti penitenziari.

ART. 2.

(Estensione delle agevolazioni previste per le cooperative sociali).

1. In osservanza al disposto di cui all'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, si applicano anche alle aziende pubbliche o private che, allo scopo di promuovere la formazione professionale e l'inserimento lavorativo dei detenuti e degli internati nel corso della detenzione ed il loro reinserimento lavorativo e sociale anche dopo la loro dimissione, per qualsivoglia ragione, dagli istituti di pena, organizzano e gestiscono direttamente, a seguito di accordi o convenzioni con l'amministrazione penitenziaria, attività di produzione di beni o servizi all'interno od all'esterno degli istituti penitenziari stessi, impiegando in queste attività, con rapporto di lavoro subordinato, anche a domicilio, persone detenute od internate in misura non inferiore al 50 per cento di tutto il proprio personale dipendente.

2. Affinché l'azienda che impiega detenuti o internati ai sensi del comma 1 possa fruire delle agevolazioni di cui al medesimo comma, il fine della promozione, dell'inserimento lavorativo e del reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti e degli internati e degli ex detenuti ed

ex internati deve essere chiaramente enunciato nello statuto sociale o nell'atto costitutivo dell'azienda stessa e la percentuale di personale dipendente detenuto od internato rispetto all'insieme del personale dipendente deve potersi ricavare da idonea documentazione.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2425
Lire 500